

**REGOLAMENTO (CE) N. 608/94 DELLA COMMISSIONE  
del 18 marzo 1994**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 334/93 recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (\*\*), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede che le superfici ritirate dalla produzione possano essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo;

considerando che in forza del regolamento (CEE) n. 1765/92 spetta alla Commissione fissare le condizioni per la coltivazione, senza compensazione, di seminativi messi a riposo; che è opportuno autorizzare la coltivazione della barbabietola da zucchero senza compensazione su seminativi messi a riposo, purché ciò non produca effetti negativi sul mercato dello zucchero; che è tuttavia necessario che tale coltivazione sia conforme alle norme sull'utilizzazione dei seminativi messi a riposo per la coltivazione di colture non alimentari;

considerando che deve essere costituita una cauzione anche se non deve essere versata alcuna compensazione; che l'obbligo di concludere i contratti prima della semina della barbabietola da zucchero creerebbe difficoltà pratiche nel corso del primo anno di applicazione;

considerando che occorre chiarire che nessuna materia prima, prodotto intermedio, prodotto finale, coprodotto o sottoprodotto coltivato su seminativi messi a riposo può essere oggetto delle misure sovvenzionate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (†), modificato dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (\*\*);

considerando che dall'esperienza acquisita risulta che il richiedente dovrebbe poter mantenere il proprio diritto alla compensazione nel caso in cui l'acquirente-collettore o il primo trasformatore abbia depositato in ritardo copia del relativo contratto alla competente autorità;

considerando che, ai fini di un controllo efficace del regime, occorre che l'acquirente-collettore comunichi

all'autorità competente le informazioni relative al primo trasformatore entro 20 giorni lavorativi dalla consegna della materia prima a detto primo trasformatore;

considerando che occorre precisare che il documento di controllo T 5 non deve riguardare soltanto il trasporto, all'interno della Comunità, di prodotti finiti destinati all'esportazione in paesi terzi;

considerando che in base all'esperienza non è necessario prevedere che i trasformatori debbano redigere dei resoconti giornalieri; che la frequenza della compilazione di tali resoconti deve essere fissata dall'autorità competente;

considerando che talune materie prime pluriennali sono ammissibili ai fini della compensazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2595/93 della Commissione (‡); che è pertanto opportuno sopprimere dette materie dall'elenco delle materie prime di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione (¶);

considerando che è opportuno modificare l'elenco dei prodotti finiti considerati come utilizzazioni autorizzate, se ottenuti da colture non alimentari su seminativi messi a riposo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato congiunto di gestione per i cereali e il riso, i grassi, i foraggi essiccati e lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO .

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 334/93 è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo 2 bis:

\* *Articolo 2 bis*

Nessun pagamento compensativo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, è dovuto per terreni coltivati a barbabietola da zucchero. Tutte le disposizioni del presente regolamento sono tuttavia applicabile, ove la barbabietola da zucchero sia coltivata su seminativi ritirati dalla produzione, come lo sarebbero se fosse dovuto il pagamento compensativo.

(\*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(†) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

(‡) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(¶) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1

(\*) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 21.

(†) GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.